COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 5-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 446/97

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell'agevolazione richiesta.

Modalità del trattamento

Il modello, contenente la comunicazione dell'opzione ai fini Irap, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nella comunnicazione:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 5-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 446/97

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 50, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha inserito dopo l'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'articolo 5-bis concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali.
Il comma 2, del suddetto articolo 5 – bis prevede per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

Soggetti interessati alla presentazione del modello

Il presente modello di comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 può essere presentato dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del citato del Tuir.

Reperibilità del modello

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it, e www.finanze.gov.it dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita:

- l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
- la revoca dell'opzione precedentemente comunicata. In tal caso il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1, dell'articolo 5 – bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 per almeno un triennio al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446.

Per il periodo d'imposta 2008 la comunicazione va inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente modello.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
– direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
– tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel, dai soggetti già abilitati a tale servizio, ovvero utilizzando il servizio telematico Internet, da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione dell'istanza, o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione è stata compilata dal richiedente o verrà predisposta dall'intermediario. La data di tale im-

pegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica"; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto la comunicazione.
L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento .
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "*COMIRAP*", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Comunicazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle "opzione" o "revoca" in funzione della tipologia della comunicazione effettuata con il presente modello.

Dati del contribuente

L'imprenditore individuale o la società di persone che presentano la comunicazione devono indicare, rispettivamente, il cognome e il nome ovvero la ragione sociale.
Vanno inoltre indicati il codice fiscale e la partita Iva.

Imprenditore individuale
In tale riquadro vanno indicati i dati relativi al luogo e alla data di nascita dell'imprenditore individuale.
Vanno inoltre riportati i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, con riferimento al momento della presentazione della comunicazione.
In particolare devono essere indicati il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il CAP, il codice catastale del comune, la tipologia (via, piazza ecc.), l'indirizzo, il numero civico e l'eventuale frazione.

Società di persone
In tale riquadro vanno indicati i dati relativi alla sede legale o, se diversa, al domicilio fiscale della società di persone.
In particolare vanno indicati il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il CAP, il codice catastale del comune, la tipologia (via, piazza ecc.), l'indirizzo, il numero civico e l'eventuale frazione.

Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia che realizza un valore della produzione derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte nel territorio dello stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i dati della sede estera e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede della stabile organizzazione.
Vanno inoltre compilati i campi relativi allo "*Stato estero di residenza*", al "*Codice Stato estero*" ed al *"Codice di identificazione fiscale Stato estero"*.
Il *"Codice Stato estero"* va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - www.agenziaentrate.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Rappresentante firmatario della comunicazione

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.
Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - www.agenziaentrate.it.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Termini e modalità di presentazione".